



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Ancona, data del protocollo

AI SIG.RI SINDACI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA di
ANCONA

e, per conoscenza

AL SIG. QUESTORE DI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
ANCONA

Oggetto: Identificazione di persone ospitate presso strutture ricettive.

Il recente verificarsi di eventi illeciti di natura predatoria in questa provincia, perpetrati con maggiore intensità nel periodo più prossimo alle imminenti festività natalizie, anche attraverso una permanenza prolungata di soggetti controindicati su questo territorio - mediante l'utilizzo di abitazioni prese in locazione o di strutture ricettive - ha posto in luce la necessità di porre in essere opportune misure ritenute utili a ridurre/prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone ritenute pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali, con particolare riguardo all'esigenza di un'attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli operatori presenti sul territorio e più in generale di tutti coloro che siano tenuti all'osservanza degli obblighi informativi a tal fine previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, infatti, come noto, la previsione dell'art.109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) - che disciplina l'obbligo di comunicazione all'autorità di PS delle generalità delle persone alloggiate da parte dei gestori di strutture ricettive (alberghiere e non) e dei locatori vari, disponendo, fermi restando gli obblighi di natura contrattuale e fiscale, che venga dato alloggio esclusivamente a chi è munito di documento di identità - ha quale specifica *ratio* quella di offrire supporto alle Forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto dei reati.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Peraltro, dal 2001, la citata previsione normativa si applica ai “gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma”, fino a includere negli obblighi, per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art.19 bis c.1. del DL 113/2018 conv. in legge 132/2018, “locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

Chi è tenuto ai richiamati obblighi di cui all’art.109 T.U.L.P.S. (titolari di strutture ricettive a prescindere dalla durata ed i gestori di appartamenti con contratti di durata inferiore a trenta giorni) non deve fare altro tipo di comunicazione.

Al di fuori di tale perimetro, si applicano gli adempimenti ex art.12 del DL 21 marzo 1978, n.59 o quelli ex art.7 Dlgs 286/98, ove ne ricorrano i relativi presupposti.

In particolare, l’art. 12 DL 21 marzo 78 n. 59 trova applicazione nei confronti dei soggetti che cedono la proprietà o il godimento in tutto o in parte di un fabbricato per un tempo superiore a un mese con uso esclusivo, prescrivendo l’obbligo di comunicare i dati del conduttore/acquirente entro 48h dalla consegna all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e prevedendo, in caso di violazioni, il pagamento di una sanzione amministrativa (di competenza del Sindaco).

L’art. 7 del TU Immigrazione (d. lgs. 286/98), d’altro canto, descrive gli obblighi dell’ospitante, prescrivendo che chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (...) è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48h, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, prevedendo, in caso di violazioni, una sanzione amministrativa (proventi allo Stato).

In ragione, poi, dell’espandersi negli ultimi decenni del fenomeno dei c.d. “affitti brevi”, gli obblighi di cui all’art. 109 TULPS sono stati estesi anche a chiunque ponga in essere contratti di locazione breve, risolvendo uno specifico vuoto normativo posto che per “le locazioni di durata superiore ai 30 gg la verifica da parte dell’Ordinamento era già prevista grazie alla normativa sulla c.d. “cessione fabbricati” (art.12 del DL 21 marzo 1978, n.59, conv. in L.18 maggio 1978, n.191), oggi sostanzialmente assorbita dall’obbligo di registrazione del contratto”.

Tanto premesso, nel richiamare, altresì, quanto già rappresentato, su conforme direttiva ministeriale, con precedente circolare del 28 novembre 2024 - indirizzata anche a codesti Enti - si fa presente che, su indicazione dello scrivente



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

all'esito dell'odierna Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, saranno intensificati ulteriormente i controlli sul territorio.

In tale contesto, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare gli operatori economici presenti nei rispettivi ambiti territoriali e a favorire la massima diffusione nella comunità locale - con particolare riferimento ai proprietari di case concesse o da concedere in locazione - delle necessarie informazioni in merito agli adempimenti sopra richiamati, affinché il rispetto del delineato quadro regolatorio possa altresì fornire il necessario supporto in termini preventivi e di contrasto rispetto ad attività illecite di natura predatoria in ambito provinciale.

Si confida sulla consueta disponibilità e collaborazione delle SS.LL..

IL PREFETTO
Valiante